

Decreto del Ministero dell'Interno 16 novembre 1999
Modificazione al decreto 12 aprile 1996 recante: "Approvazione della
regolamentazione tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas;
Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi";
Considerato che il CEN - Comitato europeo di normalizzazione, ha emanato nel gennaio 1998 la norma armonizzata EN 621 "Non domestic gasfired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products", emanata in conformità alla direttiva 89/396/CEE e relativa ai generatori di aria calda a tiraggio naturale di portata termica non superiore a 300 kW per uso non domestico, nella quale non è richiesta la dotazione di dispositivi antireflusso nei generatori oggetto della norma stessa;
Rilevata la necessità di sopprimere la prescrizione presente nel punto 4.5.2.1 del citato decreto che, nel prevedere per i generatori termici una dotazione aggiuntiva non prevista da una norma armonizzata, costituisce una violazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 1996;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;

Decreta:

Articolo unico Nel decreto 12 aprile 1996 citato in premessa, al punto 4.5.2.1 sono soppresse le parole: "I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti combustione".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.